

(N. 1749)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1966

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali
deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Il deterioramento della situazione finanziaria degli enti locali, espresso dall'espansione dell'area degli enti deficitari e dal persistente aumento del volume dei mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi economici, che nell'arco di tempo dal 1950 al 1964 è salito da 26 a 400 miliardi, postula l'esigenza di un'organica riforma capace di assicurare uno stabile equilibrio economico-finanziario dei bilanci di previsione di tali enti. Ed all'uopo, com'è noto, sono da tempo in corso studi presso il Ministero delle finanze per una radicale riforma del sistema tributario dei Comuni e delle Provincie, nel quadro della riforma

strutturale del sistema tributario dello Stato ed in armonia all'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto normale.

Tale riforma, però, come è stato sancito nel piano di sviluppo economico, tuttora all'esame del Parlamento, troverà pratica attuazione gradualmente, cosicchè la sua piena, completa realizzazione potrà aversi soltanto nel 1970.

Frattanto, è necessario assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei bilanci dei Comuni e delle Provincie — premessa indispensabile per l'ordinato svolgimento della gestione finanziaria e, quindi, dell'azione amministrativa degli enti stessi — attraverso

misure di emergenza, così come si è provveduto per l'anno 1965 e per quelli precedenti. E poichè le provvidenze contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 56, sull'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, già prorogata di un anno per la parte concernente il ricorso al credito (legge 19 maggio 1965, n. 594) sono scaduti il 31 dicembre del 1965, è necessario ed urgente che le norme contenute nella cennata legge n. 56 siano prorogate almeno per un triennio.

Invero, ove si tenga conto che per il 1965 il volume dei mutui autorizzati o da autorizzare, nonostante l'intensa azione di contenimento degli organi di controllo, può valutarsi intorno ai 450-460 miliardi e che nel corrente anno tale cifra subirà un notevole incremento in conseguenza dei maggiori oneri per l'ammortamento dei mutui (circa 50 miliardi), l'aumento dell'indennità integrativa (circa 24 miliardi) ed il completamento del conglobamento, si può facilmente comprendere come sia assolutamente infondata ogni ottimistica previsione circa la possibilità di reperire tale ingente somma senza il ricorso al mercato finanziario e creditizio.

Inoltre, per assicurare agli enti la possibilità di realizzare i mezzi di finanza straordinaria con la maggiore possibile tempestività, sembra opportuno che le cennate provvidenze siano integrate con norme intese a snellire la procedura per la definizione dei bilanci deficitari.

L'esperienza degli anni passati ha dimostrato infatti che gli enti deficitari hanno dovuto sostenere un notevole onere per interessi su operazioni di credito a breve termine effettuate nelle more della realizzazione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci.

Si ritiene, pertanto, che sia necessario richiamare in vigore, opportunamente emendati, i primi due commi del testo originario dell'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, circa il consolidamento dei bilanci deficitari.

In tal modo gli enti deficitari non solo potranno beneficiare tempestivamente delle provvidenze di legge, con conseguente favo-

revole riflesso sulla economicità della gestione e sulla regolarità del servizio di cassa, ma potranno, altresì, evitare gli inconvenienti ed i pericoli connessi con l'anomalo svolgimento di una gestione finanziaria basata su di un bilancio non ancora approvato.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge del quale qui di seguito si illustrano le disposizioni previste nei singoli articoli.

Art. 1. — Prevede la concessione di contributi a favore dei Comuni e delle Provincie che non conseguono il pareggio economico dei bilanci di previsione degli anni 1966, 1967 e 1968, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime, in misura non inferiore a quelle stabilite dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Il beneficio può essere concesso anche ai Comuni e alle Provincie che non applicano le aliquote massime fissate dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, nonchè dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'articolo in esame prevede, inoltre, la riduzione a metà delle cennate eccedenze, per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni ed aggiunte.

Dal beneficio del contributo vengono esclusi gli enti che fruiscono di particolari provvidenze previste in leggi speciali.

Per l'attribuzione del contributo ai singoli enti valgono le disposizioni contenute nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, e cioè, le somme spettanti a tale titolo vengono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da stabilirsi con de-

creto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente anzidetto viene calcolato, separatamente per le Province e per i Comuni, dividendo l'ammontare della quota spettante agli enti medesimi sul fondo previsto dal successivo articolo 3, per l'importo complessivo dei mutui autorizzati — rispettivamente per le Province e per i Comuni che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato, previste da leggi speciali — a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente quello di concessione del contributo.

Art. 2. — Proroga le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, in base alle quali i Comuni e le Province che negli esercizi 1966, 1967 e 1968 non conseguono il pareggio del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze dianzi accennate — ridotte a metà per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole — possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo mediante mutui da assumere in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Tale possibilità è estesa anche agli enti locali che non applicano le aliquote massime fissate dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, nonché dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'importo di ciascun mutuo è determinato tenendo conto delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali.

Art. 3. — Prevede la istituzione, nel bilancio del Ministero dell'interno, di un fondo per l'integrazione dei bilanci deficitari degli enti locali, per gli anni 1966, 1967 e 1968, da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni.

Il fondo è alimentato col 6 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967,

rispetto al provento dell'esercizio 1959-60, nonché con le somme che eventualmente residueranno, per gli stessi anni, sui fondi istituiti ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per compensare i Comuni e le Province delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta sul bestiame, delle prestazioni d'opera, delle addizionali sul reddito agrario ed alle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni.

Art. 4. — Stabilisce che, per gli anni 1966, 1967 e 1968, le quote di compartecipazione al provento netto dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, vengano commisurate, per i Comuni, al 7,80 per cento e, per le Province, al 2,60 per cento dell'anzidetto provento realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60, con l'annuale maggiorazione, rispettivamente per i Comuni e per le Province, del 3,30 e dell'1,10 per cento dell'incremento del provento medesimo realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967 rispetto al gettito dell'esercizio 1959-60.

Art. 5. — Stabilisce, in sostituzione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, che, a decorrere dal 1° gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, vengano fissate nelle rispettive misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province.

La norma è una diretta conseguenza del precedente articolo 4.

Art. 6. — Prevede il ripristino dell'istituto del consolidamento dei bilanci deficitari — del resto già previsto dal testo originario dell'articolo 332, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, e che risale alla legge 17 maggio 1900, n. 173, la quale lo prevedeva addirittura a tempo indefinito — evi-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tando con ciò l'allargamento delle spese ed esonerando le Amministrazioni deliberanti e gli organi di controllo dal riprendere in esame una massa di circa 3.500 bilanci annui.

Tale consolidamento, limitato ad un triennio, non pregiudica, peraltro, l'adeguamento, in caso di necessità, degli stanziamenti del bilancio alle esigenze dei servizi, nè i programmi di investimento per il potenziamento e l'ammodernamento delle opere pubbliche, in quanto gli enti interessati possono, ove necessario, deliberare variazioni al

bilancio per far fronte a nuove e maggiori spese indifferibili ed urgenti.

Art. 7. — Deroga ai limiti fissati dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in ordine all'ammontare degli ordini di accreditamento da emettere per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 e autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai Comuni e alle Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1966, 1967 e 1968, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni e aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con

le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1966, 1967 e 1968.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente articolo 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni.

Al predetto fondo sono devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno, per gli anni 1965, 1966 e 1967, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 4.

Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Province, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale.

La quota fissa è stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Province, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.

La maggiorazione annuale è stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento e, per le Province, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

Art. 5.

L'articolo 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province ».

Art. 6.

Per i Comuni e le Province che nell'esercizio 1965 hanno pareggiato il bilancio con mutui autorizzati ai sensi della legge 19 maggio 1965, n. 594, il bilancio relativo al detto esercizio resta consolidato per il triennio 1966-69, salvo quanto è disposto dal comma seguente.

Possono essere apportate variazioni a tale bilancio nel triennio 1966-69 per far fronte a nuove o maggiori spese di investimento. Possono inoltre essere apportate variazioni al bilancio stesso per nuove o maggiori spese correnti qualora abbiano carattere di inderogabilità e di urgenza e dipendano da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio. Le relative deliberazioni, nonchè quelle che concernono spese vincolanti il bilancio oltre l'anno, sono sottoposte al controllo dello stesso organo che ha approvato il bilancio consolidato.

Art. 7.

I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.